

# Polizza RC Motocicli e Ciclomotori

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Società: TUA Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "Gestione AUTO"



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

## Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi della responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto.



## Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo su suolo pubblico ed in aree private
- ✓ Responsabilità civile dei trasportati sul veicolo assicurato per i danni da questi involontariamente cagionati a terzi, non trasportati
- ✓ Danni da inquinamento da fuoriuscita, per rottura accidentale del veicolo assicurato, dei liquidi necessari al suo funzionamento (tale estensione è prestata quando il veicolo non è in circolazione e con il limite di 30.000€ per anno assicurativo)

La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).

La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6.000.070 euro per i danni alla persona e di 1.220.000 euro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

È possibile acquistare alcune garanzie opzionali, quali:  
Assistenza, Protezione legale, Protezione conducente, Furto e rapina, Incendio,

È possibile acquistare alcune condizioni R.C Auto opzionali, quali:  
N-rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope  
S-Sospensione del contratto (valida solo per i motocicli con una cilindrata superiore ai 150 cc)



## Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non comprende i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- ✗ Il conducente del veicolo responsabile del sinistro
- ✗ Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing
- ✗ Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, del conducente o dei soggetti sopraelencati, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico.
- ✗ Ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.



## Ci sono limitazioni alla copertura?

L'assicurazione non è operante nei casi seguenti:

- ! Per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
- ! Se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore
- ! Se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope
- ! Nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione
- ! Se il conducente del veicolo ha un'età inferiore a 35 anni compiuti qualora la formula tipo guida è "esperta";

Per i casi di cui sopra la Compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa).

Limitatamente al caso di

- guida "esperta", l'eventuale azione di rivalsa è limitata a 5.000,00 euro;
- conducente in stato di ebbrezza, solamente per il primo sinistro, l'eventuale azione di rivalsa è limitata a 2.000,00.

Ulteriori limitazioni ed esclusioni per tutte le sezioni e formule di garanzia sono presenti ed indicate nel DIP aggiuntivo e nelle Condizioni Generali di Assicurazione.



## Dove sono coperto dall'assicurazione?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra nonché per tutti gli stati dell'Unione Europea.
- ✓ La tua assicurazione può inoltre essere estesa anche per gli Stati che fanno parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.



## Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere e complete. In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta.
- In caso d'incidente devi denunciare l'evento entro tre giorni da quello in cui si è verificato, utilizzando l'apposito modulo (constatazione amichevole di incidente).
- Nel caso intendi sospendere il contratto sei tenuto a darne comunicazione alla Società e a distruggere il certificato (oltre alla Carta Verde, se rilasciata).
- Nel caso di vendita, demolizione, esportazione, consegna in conto vendita, furto, appropriazione indebita del veicolo assicurato sei tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo idonea documentazione che comprovi il cessato rischio (es. denuncia di furto, atto di vendita ecc.) e a distruggere il certificato (oltre alla Carta Verde, se rilasciata).



## Quando e come devo pagare?

- Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; se hai scelto il frazionamento semestrale dovrai pagare la rata successiva alla scadenza prevista.
- Puoi chiedere il frazionamento semestrale, che prevede una maggiorazione del premio del 4%.
- Puoi pagare i premi con una delle seguenti modalità: assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società, ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società, contante, presso l'agenzia che ha emesso la polizza, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
- Il premio è comprensivo delle imposte, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e delle provvigioni riconosciute dalla Società all'Intermediario.



## Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La durata del contratto è indicata in polizza e può essere annuale oppure con durata temporanea fino a 6 mesi o di un anno con rateo iniziale.
- L'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicati in polizza se il premio è stato pagato anticipatamente rispetto all'ora effetto copertura, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.
- La copertura termina alla scadenza indicata sul certificato stesso senza necessità di disdetta. Al termine della scadenza la copertura rimane comunque attiva per ulteriori 15 giorni.
- Se non paghi le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti.
- Puoi sospendere l'assicurazione, ma in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa; ricordati quindi di non utilizzarlo, né di parcheggiarlo in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.
- In caso di furto del veicolo la copertura decade dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.



## Come posso cancellare il contratto?

- La polizza non prevede il tacito rinnovo, quindi non c'è bisogno che venga inviata disdetta alla scadenza. È possibile comunque formalizzare la risoluzione del rapporto mediante inoltro di una comunicazione con lettera raccomandata o a mezzo telefax, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella polizza.
- Puoi annullare il contratto in caso di trasferimento di proprietà, conto vendita, furto, appropriazione indebita, demolizione od esportazione del veicolo. In tal caso è previsto il rimborso della parte di premio R.C.Auto pagato e non usufruito, che però non comprende la quota relativa alle imposte e al contributo al SSN.